



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione ordinaria**

**Convocazione 1°**

**Oggetto:** Addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) – Determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Luglio, con inizio alle ore 20,20, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Sig. Tommaso DEPALMA - Sindaco - Presente

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
FAVUZZI	DOMENICO VITO	Si	
FUSARO	VINCENZO	Si	
BATTISTA	TOMMASO	Si	
LEALI	GIANCARLO	Si	
BOLOGNA	FELICE	Si	
CARLUCCI	RAFFAELE	Si	
SPADAVECCHIA	CLAUDIO	Si	
CERVONE	FRANCESCO	Si	
BONVINO	FILIPPO	Si	
ARBORE	ALFONSO	Si	
DAGOSTINO	CONSIGLIA	Si	
STUFANO	COSMO DAMIANO		Si
CAMPOREALE	GIOVANNI		Si
DELVECCHIO	ANTONIO	Si	
GALIZIA	ANTONIO		Si
D'AMATO	VINCENZO	Si	

**Totale presenti n. 14**

**Totale assenti n. 3**

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali*»;

VISTO l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che «*Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali*»;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il quale stabilisce che «*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*»;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 2 maggio 2011, avente ad oggetto «*Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo*»;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148, il quale dispone che:  
«*La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito*

*delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali venne differito al 31 marzo 2012;

VISTO che con l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato nuovamente differito al 31 agosto 2012;

VISTO che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevedeva la sospensione del *potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato* è stato abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come modificato dall'art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale disponeva che *restava confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la suddetta sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato abrogato dall' art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

VISTO che l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), il quale stabiliva che *restava confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con*

*legge dello Stato, è stato anche esso abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.*

ATTESO a seguito delle suddette abrogazioni operate dal legislatore non è più sospeso il potere degli enti locali di deliberare *aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;*

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5/5/2009, n. 42);

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTO il D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2008;

CONSIDERATO che risulta necessario modificare in aumento l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo di compensare le riduzioni operate sui trasferimenti erariali attribuiti all'ente per il corrente esercizio finanziario, derivanti da:

- cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011);
- riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010;
- applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;
- altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011).

RITENUTO, pertanto, in virtù delle motivazioni sopra riportate, determinare per l'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,8 (zerovirgolaotto) per cento;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Presenti n. 14 con voti 11 favorevoli, 2 astenuti (D'Amato e Delvecchio) e 1 contrario (Dagostino) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

- di determinare per l'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,8 (zerovirgolaotto) per cento;
- di dare atto che i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs n. 360/98, sono esenti dall'applicazione della stessa addizionale comunale;
- di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in Euro 1.388.571,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'anno 2012;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000, su proposta del consigliere Spadavecchia Claudio, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile con voto favorevole unanimi reso dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to D. V. FAVUZZI


IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to V. PALMIERI

Prot. N. 1038

li 24 LUG. 2012

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 24 LUG. 2012

IL MESSO COMUNALE  


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE      SETTORE  
F.to \_\_\_\_\_


IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, 24 LUG. 2012

IL SEGETARIO GENERALE  


Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
\_\_\_\_\_